

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' PRIVATA CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2018

COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 - DPCM 27/02/2019 e S.M.I.

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018 con le presenti disposizioni, intende favorire la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché l'aumento della resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi di cui alla DCM 8 novembre 2018.

Il finanziamento è concesso nella forma di contributo a fondo perduto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per il riconoscimento del contributo di primo sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c) del D.lgs 1/2018;
- del DPCM 27 Febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziaria di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e s.m.i. (di seguito DPCM 27/02/2019).

Le disposizioni sono approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria massima disponibile per il Commissario delegato per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 35 del 8/4/2020, è pari ad euro 980.506,37 (intervento codice 001 – 2018EMA0031A), fatte salve le eventuali rimodulazioni delle risorse stanziare nonché le ulteriori assegnazioni come previsto dal comma 4 art. 5 del DPCM 27/02/2019.

2. AMMISSIBILITA'

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 6, i privati che siano residenti o domiciliati nei comuni interessati dall'evento del 28, 29 e 30 ottobre 2018, di cui alla DCM 8/11/2018, in qualità di:

- 1) proprietari
- 2) titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento, autorizzati dal proprietario al ripristino dell'immobile o degli arredi ove siano del proprietario stesso;
- 3) amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo, delegato dai condomini.

Per ogni immobile è possibile una sola domanda di contributo e quindi sarà erogato un solo contributo.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Interventi ammissibili

Ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 27/02/2019 il contributo è finalizzato a:

- a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto destinato a abitazione principale, abituale e continuativa: per "abitazione principale, abituale e continuativa" si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale (se fossero state diverse, chi presenta la domanda ha l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'immobile);
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione, dell'immobile distrutto o danneggiato nel quale destinato a abitazione principale, abituale e continuativa, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito nel territorio regionale toscano, se la ricostruzione in sito non sia possibile:

- 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

- 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sopra citati.

Per le abitazioni danneggiate il finanziamento è possibile, limitatamente agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 comma 18 Legge 24/12/2003 n. 350, per il ripristino di strutture ed impianti danneggiati, anche condominiali, e per gli eventuali adeguamenti obbligatori per legge. In particolare per gli immobili gli interventi ammissibili si riferiscono a:

- elementi strutturali
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controffittature, tramezzature e divisori in genere)
- serramenti interni ed esterni
- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) ed elettrico
- ascensore e montascale.

Sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi sugli spazi esterni solo nel caso in cui ci sia un aumento della resilienza, cioè opere di consolidamento non connesse strutturalmente all'immobile, come consolidamento dei piazzali o delle strade di accesso.

3.2 Valore del danno

Per determinare il valore del danno si dettano i seguenti criteri per i beni immobili:

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

E' necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'immobile (cfr elenco documentazione da allegare par. 6.2).

In caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile ma titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) è necessario allegare la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario dell'immobile.

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da uno dei comproprietari deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (cfr elenco documentazione da allegare par. 6.2). In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

3.3 Ipotesi particolari di finanziamenti ammissibili

Il finanziamento è possibile anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Nel caso di interventi realizzati in economia saranno ammessi i costi dei materiali acquistati, che dovranno essere indicati in perizia e comprovati dalla relativa documentazione fiscale da presentare per l'erogazione.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Per le prestazioni tecniche connesse al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni relativi al netto dell'I.V.A. di legge, fermo restando il massimale indicato di euro 150.000,00.

3.4 Esclusioni

Non sono ammissibili a finanziamenti gli interventi riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private;

- edifici collabenti cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli.

3.5 Massimali

Il finanziamento è concesso entro i limiti percentuali previsti dall'articolo 3 comma 4 DPCM 27/02/2019, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello approvato con ordinanza (all. 1) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 150.000,00.

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno indicato in perizia.

4. CUMULO/INCOMPATIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO

In caso di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a tale indennizzo e/o contributo si somma il finanziamento in oggetto, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai primi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Ove il richiedente abbia presentato domanda e ottenuto il contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 94/2019, al finanziamento in oggetto si applica quanto indicato sopra per l'indennizzo assicurativo.

5. QUANTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e nel limite massimo di Euro 150.000,00; i limiti percentuali indicati dall'articolo 3 comma 4 DCM 27/02/2019 sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermo restando il limite massimo complessivo di euro 150.000,00.

L'eventuale contributo di primo sostegno percepito ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019 costituisce un anticipo rispetto all'aiuto richiesto ai sensi del presente provvedimento, pertanto la somma ricevuta a titolo di primo sostegno verrà sottratta all'importo concedibile nell'ambito della presente procedura.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 Presentazione della domanda

I comuni devono dare la massima pubblicità della procedura nelle modalità che ritengono più efficaci ed opportune.

I comuni devono rendere disponibili i moduli a privati per la presentazione delle domande di contributo.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente alla amministrazione comunale dove il bene danneggiato è ubicato.

La domanda è redatta con il modello allegato 1 alle presenti disposizioni. Può essere consegnata a mano al Comune di residenza o domicilio, oppure può essere spedita con raccomandata AR o posta elettronica certificata PEC al Comune medesimo: in tali casi farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o dell'invio pec.

Alla domanda va allegata la perizia asseverata redatta secondo il modello allegato 2 alle presenti disposizioni.

Può essere presentata entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Burt.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda".

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dalle presenti disposizioni, quella sottoscritta da persona priva dei poteri di delega, quella sottoscritta da soggetto diverso dal dichiarante, nonché la domanda non conforme alle prescrizioni dalle presenti disposizioni.

ENTRO IL 10 AGOSTO 2020

6.2 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

1. Dichiarazioni a corredo della domanda:

A) domanda di contributo (modello allegato 1 alle presenti disposizioni) comprensiva delle seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione in merito alla richiesta del contributo di primo sostegno previsto dall'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 558 del 2018 e all'ordinanza del Commissario Delegato n. 94/2019;
2. dichiarazione di disponibilità dell'immobile accompagnata da rinuncia del proprietario, se diverso dal richiedente;
3. delega degli altri comproprietari qualora gli immobili siano in comproprietà. In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
4. indicazione sui lavori eventualmente già eseguiti e spesa sostenuta (da indicare nella tabella riepilogativa dei danni e dei costi);
5. dichiarazione su rimborsi assicurativi o altri contributi richiesti e/o ottenuti dai soggetti che presentano domanda e abbiano percepito o debbano percepire indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo aventi le medesime finalità risarcitorie. Il contributo andrà a sommarsi a tali altri indennizzi fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. A tal fine è necessario che il richiedente presenti all'organismo istruttore i seguenti documenti:

- copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è già stato corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico;
- documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione;

6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Le dichiarazioni sopra elencate sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Ferma restando la verifica puntuale della corretta allegazione dei documenti, sui contenuti di dette dichiarazioni saranno condotte verifiche su un campione pari al 20% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

B) Perizia asseverata (utilizzando l'apposito modulo allegato alle presenti disposizioni – allegato 2) da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio nella quale il perito sotto la propria responsabilità deve:

1. attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
2. relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo:
 - identificare l'immobile distrutto o danneggiato indicandone indirizzo e dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abitativi erano consegnati in sanatoria;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali sono gli interventi da effettuare su opere e impianti, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi ufficiale della Regione o per le voci non presenti, sulla base del prezzo locale della Camera di commercio, comprensivi di IVA;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi sopra indicati, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire non ammissibili a contributo;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

- per gli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei reali prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo ove esistenti;
- per l'immobile di cui al punto 3.1. lettera b) (delocalizzazione) il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di riassetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

La perizia, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPCM 27/02/2019, deve contenere in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui al punto 3, subiti dalle strutture, opere e impianti, al fine di consentire, con eventuale separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Tale sezione in particolare deve comprendere per l'unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento in oggetto, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, il numero dei vani catastali interessati.

7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Il Comune ove è stata presentata la domanda, e che conserva la relativa copia, procede alla istruttoria nel seguente modo:

1) a fronte della richiesta avanzata dal privato, verifica la sua effettiva ammissibilità e il relativo importo, tenendo conto delle voci degli interventi ammissibili e dell'eventuale indennizzo assicurativo;

- le voci di spesa degli interventi ammissibili sono conteggiate fino al concorrere del massimale di euro 150.000,00 con le percentuali di cui all'articolo 3 comma 4 DCM 27/02/2019;
- ove vi sia un indennizzo assicurativo o un altro contributo per le medesime finalità oppure il contributo di immediato sostegno di cui alla ordinanza del Commissario delegato n. 94/2019, il contributo viene ricalcolato dal Comune secondo quanto indicato al paragrafo 4;
- qualora in fase di istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il Comune assegna un termine per l'invio delle integrazioni in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda;
- in caso di non ammissibilità della domanda, il Comune ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, provvede alla comunicazione da parte del responsabile del procedimento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

2) terminata l'istruttoria, il Comune trasmette al Commissario delegato le risultanze aggiornate di tutti gli aventi diritto al contributo.

L'istruttoria e la comunicazione al Commissario delegato da parte del Comune deve avvenire entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3) sulla base delle risultanze comunicate dai Comuni, il Commissario delegato provvede ad approvare con ordinanza tutti gli ammessi, la indicazione dei non ammessi nonché la contestuale assegnazione delle risorse ai Comuni.

L'approvazione dell'ordinanza da parte del Commissario delegato deve avvenire entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione delle risultanze dei Comuni.

Ove le risorse disponibili non consentano l'assegnazione di un finanziamento per tutte le domande presentate, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 DCM 27/02/2019, il Commissario delegato assegna le risorse proporzionalmente e nei limiti massimi dell'articolo 3 del medesimo decreto. Analogamente in caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

Non sono ammessi a finanziamento:

- a) le spese pagate in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) il costo della perizia;
- d) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili sarà disposto un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le

spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

8. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

A fronte del sostegno finanziario assegnato il beneficiario ha 90 giorni dalla ordinanza di ammissione per la presentazione delle attestazioni di spesa sostenuta (fatture o scontrini “parlanti” o ricevute fiscali) con allegate copie dei relativi pagamenti (esempio: bonifico, assegno bancario, ricevuta carta di credito o bancomat).

9. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Entro 30 giorni dalla consegna da parte del privato delle attestazioni di spesa, il Comune ne verifica la congruenza rispetto alla domanda presentata e la inserisce sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana.

Dovranno essere inseriti da parte del Comune per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con la perizia e i relativi allegati
- la documentazione di spesa presentata con le copie dei relativi pagamenti.

Ove la documentazione sopra indicata non sia in formato digitale, il Comune inserisce il documento scannerizzato in formato pdf con relativa attestazione che il medesimo corrisponde a quello conservato presso i propri uffici.

Il Settore Protezione Civile Regionale verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa dal Comune.

Il Commissario delegato trasferisce al Comune le risorse necessarie per erogare il sostegno finanziario al beneficiario.

Entro 30 giorni dal trasferimento delle relative risorse il Comune inserisce sulla piattaforma:

- la determina di liquidazione
- il mandato quietanzato.

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti sopra elencati e, in ogni caso, comunque non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che il Comune provveda all'inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato.

Il Settore Protezione Civile Regionale verifica la correttezza e completezza della documentazione inserita nella piattaforma che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del Comune per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal Comune interessato.

In caso di inadempienza da parte del Comune degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

10. CONTROLLI E REVOCHE

I Comuni procedono al controllo di tutte le domande in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm. ed ii., nonché di tutte le documentazioni di spesa presentate.

Il controllo potrà essere esplicito anche tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento predisposte dagli uffici tecnici.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune ne dà comunicazione al Commissario delegato ai fini della revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo come indicato al paragrafo 5.

I controlli sono effettuati entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario delegato.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è il Commissario delegato.

Qualsiasi informazione relativa alle presenti disposizioni e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: alluvioniprivati@regione.toscana.it

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni, saranno trattati dalla Regione Toscana in modo lecito, corretto e trasparente;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, presso gli uffici del Responsabile del Settore Protezione civile regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e conservati ai sensi della normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo.

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Allegati:

1. Modello di domanda, comprensivo delle dichiarazioni da sottoscrivere
2. Modello di perizia.